

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO FASCICOLO N. 16321**

**STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE CULTURALE LA QUERCIA di Grosseto"**

**Art. 1**

E' costituita una Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE CULTURALE LA QUERCIA di Grosseto"** - per la promozione dei valori democratici e di sinistra in Provincia di Grosseto.

L'Associazione ha sede in Grosseto, Via Svizzera n. 160.

**FINALITA' E SCOPI**

**Art. 2**

1) L'Associazione non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e si pone come oggetto principale quello di promuovere i valori democratici e di sinistra in Provincia di Grosseto attraverso attività di ricerca, studio, approfondimento e dibattito nonché la divulgazione di temi riguardanti la politica, la cultura, l'economia, l'ambiente, la società.

L'Associazione promuove inoltre l'organizzazione di convegni, seminari, lezioni o corsi di carattere informativo rivolti alla generalità dei cittadini o a settori specialistici e la formazione relativa agli scopi sopra menzionati.

L'Associazione fornisce, su richiesta, documentazioni e/o servizi ad enti ed organizzazioni sociali e istituzionali, a rappresentanti popolari nelle istituzioni democratiche ed elettive, a singoli cittadini al fine di coadiuvare l'attività politica, culturale, sociale.

2) Nell'ambito e per il conseguimento delle proprie finalità

l'Associazione potrà, in proprio o a mezzo di adeguate Strutture anche esterne, tra l'altro:

a) Curare la pubblicazione di periodici, volumi, monografie, ecc.;

b) Svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica;

c) Gestire archivi di documentazione;

d) Potrà svolgere inoltre ogni altra attività utile e necessaria alla realizzazione delle proprie finalità;

e) Curare la formazione politica e sociale.

3) L'Associazione potrà aderire ad organizzazioni sia di carattere locale che nazionale od internazionale i cui fini siano coerenti con i propri.

Le proposte di adesione saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

4) Per l'attuazione dei propri fini statutari l'Associazione promuoverà le più ampie forme di collaborazione con enti e con ricercatori sia in forma singola che associata.

5) Presso la sede dell'Associazione o in locali all'uopo acquisiti potranno essere istituiti una biblioteca ed un archivio di documentazione scientifica, tecnologica, amministrativa, legislativa e culturale a disposizione degli associati e di quanti, con motivato interesse, ne facciano richiesta.

L'uso degli stessi sarà regolato da apposite disposizioni deliberate dal Comitato Direttivo.

Secondo quanto previsto dal regolamento sopra citato potrà essere consentito l'uso sia dei locali che delle attrezzature ad altre associazioni o gruppi di cittadini per l'attuazione di iniziative coerenti con quelle dell'Associazione.

6) Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione può inoltre promuovere la costituzione di idonei enti, istituzioni e società dei quali regolerà i lavori, dettandone gli statuti; designerà le persone che ne avranno le responsabilità; orienterà i programmi e valuterà i risultati.

7) Gli scopi principali perseguiti dall'Associazione sono tali da inquadrare la stessa fra le associazioni culturali.

8) L'Associazione può svolgere anche altre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 460/1997 ai fini della perdita di qualifica e comunque in via strettamente strumentale di conseguimenti degli scopi sopra indicati.

In particolare potrà:

- acquisire ed alienare, a qualsiasi titolo e gestire quote e partecipazioni, anche azionarie, in altri enti e società;

- acquisire ed alienare, a qualsiasi titolo, gestire e locare beni immobili e mobili registrati e non e costituire ed accettare sugli stessi diritti reali di godimento e di garanzia;

- compiere ogni operazione bancaria, inclusi finanziamenti e mutui con rilascio di garanzie reali e personali;

- dare e ricevere contributi.

## **ASSOCIATI**

### **Art. 3**

1) Possono aderire all'Associazione, senza distinzioni di religione e razza, cittadini e cittadine anche di nazionalità non italiana, che intendono perseguirne gli scopi e le finalità di cui all'art. 2.

2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo le ipotesi di esclusione o recesso espressamente indicate dal presente Statuto, e non possono essere previsti associati temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

3) Coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e intendono parteciparvi in qualità di associato debbono presentare domanda di ammissione al Comitato Esecutivo approvando espressamente lo Statuto. Sull'accettazione della domanda sarà chiamato a deliberare il Comitato Esecutivo nelle forme e con le modalità che saranno adottate da tale organismo.

Il recesso dalla Associazione deve essere comunicato mediante lettera raccomandata e non dà luogo a restituzione di quote associative.

4) Trascorsi trenta (30) giorni dalla predetta domanda la stessa si intende accolta a tutti gli effetti.

Sarà in ogni caso compito del Comitato Esecutivo comunicare all'interessato l'avvenuta adesione.

5) Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Comitato Esecutivo.

I contributi devono essere versati entro il 31 Dicembre di ciascun anno.

6) La quota ovvero il contributo associativo non può essere trasferito e non è rivalutabile.

7) Per gli associati maggiori di età è previsto il diritto di voto.

8) L'associato che contravviene alle disposizioni indicate nel presente Statuto può essere escluso dall'Associazione ovvero qualora si trovi in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti dalla delibera Assembleare;

b) per gravi e documentate violazioni dei doveri degli associati.

La perdita della qualifica di associato deve sempre essere deliberata dal Comitato Esecutivo.

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 4**

1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'Associazione che aderiscono alla medesima.

2) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

3) L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente dell'Associazione o qualora ne

facciano richiesta almeno un decimo degli associati regolarmente iscritti al libro soci da oltre sei (6) mesi e può deliberare in merito:

a) alla definizione dei programmi e degli indirizzi di massima dell'attività dell'Associazione;

b) all'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 31 maggio di ogni anno;

c) all'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;

d) alla elezione del Comitato Esecutivo;

e) alla elezione dell'Organismo di Revisione;

f) alla elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Associazione.

4) L'Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione o qualora ne facciano richiesta almeno un quinto degli associati regolarmente iscritti al libro soci da oltre sei mesi e può deliberare in merito:

a) alle modifiche statutarie;

b) allo scioglimento dell'Associazione.

5) L'avviso di convocazione sarà esposto presso la sede dell'Associazione almeno sette (7) giorni prima della data fissata e conterrà il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, oltre all'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

6) L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con

la presenza della maggioranza degli associati e in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.

7) Tutte le delibere in sede ordinaria saranno prese a maggioranza assoluta dei partecipanti.

In sede straordinaria, per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione e la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti in seconda convocazione, tuttavia per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

#### **IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

##### **Art. 5**

1) Il Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea dei soci:

a) rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;

c) convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo di cui ne è membro di diritto;

d) ha piena facoltà, di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria, aprire conti correnti bancari e postali, e operare su di essi.

Può delegare il potere di firma, oltre che al Vice Presidente, ad altro membro del Comitato Esecutivo, per singoli atti o per

categorie di atti, riguardanti l'attività gestionale interna, l'amministrazione economica e finanziaria.

2) Il Vice Presidente dell'Associazione, eletto dall'Assemblea dei soci, è membro di diritto del Comitato Esecutivo ed assume le funzioni e le prerogative del Presidente in caso di conclamato, temporaneo impedimento di quest'ultimo.

### **COMITATO ESECUTIVO**

#### **Art. 6**

1) Il Comitato Esecutivo è composto da tre (3) a undici (11) membri eletti dall'Assemblea degli associati, oltre al Presidente ed al Vice Presidente che ne fanno parte di diritto, dura in carica tre (3) anni, ovvero fino a nuova elezione, ed è rieleggibile.

2) Al Comitato Esecutivo è demandata l'attività della gestione economica e finanziaria, oltre alla gestione del personale dipendente dell'Associazione.

3) Il Comitato Esecutivo sviluppa altresì i programmi stabiliti dall'Assemblea curandone l'attuazione e, più in generale, ha competenza in merito alla piena attuazione delle finalità e degli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto.

4) In particolare al Comitato Esecutivo: è assegnato il compito di promuovere attività di ricerca, studio, approfondimento e dibattito, nonché la divulgazione di temi riguardanti la politica, la cultura, l'economia, l'ambiente, la società; decide in merito all'organizzazione di convegni, seminari, lezioni o

corsi di carattere informativo e formativo rivolti alla generalità dei cittadini o a settori specialistici; cura l'attuazione dei programmi sulla base degli indirizzi dati dall'Assemblea dell'Associazione; provvede all'attività ordinaria dell'Associazione; delibera sulle domande di adesione, come previsto dall'art. 3 del presente Statuto e sulla ammissione di nuovi associati; delibera l'ammontare delle quote associative; delibera sulla perdita della qualità di associato.

5) Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta ogni sei (6) mesi, con convocazioni fissate di volta in volta dal Comitato stesso; potrà inoltre essere convocato ogni volta che il Presidente ne ravvisi l'opportunità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

6) Convocazione e ordine del giorno saranno comunicati ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con le modalità e nelle forme che saranno stabilite dal Comitato stesso.

In caso di necessità e urgenza la convocazione potrà essere fatta anche con preavviso inferiore.

Per la validità delle riunioni è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti, in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo (1/3) degli stessi.

7) Il Comitato Esecutivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

8) Il Comitato Esecutivo, nello svolgimento delle funzioni stabilite al comma 2), predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e la relazione annuale che saranno presentati all'Assemblea per l'approvazione.

9) In caso di cessazione dall'incarico di uno o più membri del Comitato Esecutivo, gli stessi potranno essere sostituiti per cooptazione da parte del Comitato stesso con deliberazione approvata dall'Organismo di Revisione e rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo cessa dal proprio ufficio, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### **ORGANISMO DI REVISIONE**

##### **Art. 7**

L'organismo di revisione dell'Associazione, eletto dall'Assemblea, può essere individuale o collegiale, e in tal caso si compone di tre (3) membri effettivi e due (2) eventuali supplenti.

L'organismo di revisione:

a) esamina il piano previsionale e il conto consuntivo, redigendo apposita relazione scritta all'Assemblea da presentare all'atto della loro approvazione;

b) compie ogni verifica necessaria ad assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'As-

sociazione, riferendone all'Assemblea;

c) esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili e sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto.

## **BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO**

### **Art. 8**

1) Il bilancio dell'Associazione è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2) Il Comitato Esecutivo predispone il bilancio entro i seguenti termini:

- entro il 31 maggio di ogni anno in caso di bilancio consuntivo;

- entro il 31 dicembre di ogni anno in caso di bilancio preventivo.

2) Ciascun documento così redatto deve essere successivamente approvato dall'Assemblea degli associati.

3) Al fine di fornire idonea pubblicità al bilancio, lo stesso dovrà rimanere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea.

## **DIPENDENTI E COLLABORATORI**

### **Art. 9**

1) L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, e per l'attuazione dei propri programmi e attività, può avvalersi di personale dipendente, nonché di collaboratori e/o prestatori d'opera, con funzioni meramente tecniche ed operative.

2) Il rapporto di lavoro dipendente è disciplinato da un regolamento interno approvato dal Comitato Esecutivo, previo parere dell'Organismo di Revisione.

3) Il rapporto di lavoro si instaura con la sottoscrizione del regolamento, per accettazione, da parte di ciascun dipendente.

4) I rapporti di collaborazione e/o prestazione d'opera sono disciplinati dai singoli contratti di collaborazione preventivamente approvati dal Comitato Esecutivo.

## **PATRIMONIO E AVANZI DI GESTIONE**

### **Art. 10**

1) Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative il cui valore sarà determinato dal Comitato Esecutivo.

Inoltre concorrono alla sua formazione tutti i beni comunque acquisiti dall'Associazione e quindi a mero titolo esemplificativo anche contributi e donazioni provenienti sia da enti pubblici che da soggetti privati, disposizioni e lasciti testamentari senza distinzioni di nazionalità o cittadinanza del disponente.

2) L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte dell'Assemblea.

3) L'Associazione può conseguire utili e/o avanzi di gestione ma non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve o ca-

pitale durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **SCIoglimento**

### **Art. 11**

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2) E' fatto obbligo per l'Associazione in scioglimento di devolvere il suo patrimonio di cui all'art. 10 dello Statuto ad altre Associazioni con analoga finalità, legate al territorio di origine dei beni e comunque alla Provincia di Grosseto, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996.

3) E' fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla Legge.

F.to Enrico Pieraccini

“ Luciano Giorgetti notaio